**SVINCOLI**

**Art. 32 bis NOIF**

Tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (**30 giugno**) hanno anagraficamente compiuto il **25°** anno di età, possono chiedere ai Comitati, al Dipartimento ed alla Divisione di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle NOIF.

Tutti i calciatori che hanno già chiesto ed ottenuto nelle stagioni precedenti lo svincolo per decadenza del tesseramento, **sono automaticamente svincolati al 30 giugno** di ogni stagione sportiva successiva.

Le richieste di svincolo devono essere **inviate** personalmente dal calciatore nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **15 luglio** di ciascun anno. In ogni caso devono pervenire ai Comitati, ai Dipartimenti e alla Divisione competenti, entro il **30 luglio**.

La procedura di notifica prevede che venga inviata **PRIMA la raccomandata alla società e poi, ALLEGANDO LA RICEVUTA DELL’INVIO ALLA SOCIETA**’ (**allega l’originale del talloncino, ma tieni una copia del talloncino**), la seconda raccomandata al Dipartimento / Comitato Regionale / Divisione competente (tutte le raccomandate, ovviamente, con avviso di ricevimento).

E' necessario conservare una copia di tutto (sia della lettera che le ricevute delle raccomandate).

**Lo svincolo ex art. 32 bis NOIF non opera in caso di vigenza di accordo economico pluriennale.**

**Art. 108 NOIF**

Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” **accordi per il loro svincolo**, ai sensi dell’art. 108 NOIF da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati, Dipartimento e Divisione della L.N.D. **entro venti giorni dalla data di sottoscrizione e comunque entro il 15 giugno**.

**Art. 109 NOIF**

Il calciatore tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, se non prende parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo **svincolo per inattività**, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

Per ottenere lo svincolo, **il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso**, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato, Dipartimento o Divisione competente, di essere incluso in "lista di svincolo”.

La procedura di notifica prevede che venga inviata **PRIMA la raccomandata alla società e poi, ALLEGANDO LA RICEVUTA DELL’INVIO ALLA SOCIETA**’ (**allega l’originale del talloncino, ma tieni una copia del talloncino**), la seconda raccomandata al Dipartimento / Comitato Regionale / Divisione competente (tutte le raccomandate, ovviamente, con avviso di ricevimento).

E' necessario conservare una copia di tutto (sia della lettera che le ricevute delle raccomandate).

**Art. 107 NOIF**

Per tutti i calciatori e calciatrici dilettanti che sottoscrivono un accordo economico **annuale**, in caso di inserimento nelle **liste di svincolo suppletive** (**1-16 dicembre**), lo svincolo sarà efficace unicamente se l’inclusione nelle liste sia stata concordata con il calciatore, che dovrà sottoscrivere l’apposita lista per accettazione.

Quanto sopra vale anche nel caso di vigenza di accordo economico **pluriennale** sia nel periodo di svincolo 1-16 dicembre, sia nel periodo di svincolo al termine della stagione sportiva.